



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 22.12.2020

Info/184/COVID-19: Decreto Natale (DL 172/2020) - cosa si può fare - le faq del governo-  
l'autocertificazione

### ALBO GESTORI: PROROGA TITOLI AUTORIZZATIVI

Facciamo seguito alla ns. precedente *Info/181/COVID-19/Proroga autorizzazioni ambientali* inviata il 10 dicembre u.s. con la quale si informava sulle proroghe delle autorizzazioni ambientali contenute nella **legge 27 novembre 2020 n. 159** che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125.

Proprio per recepire questa disposizione dettata dalla situazione di emergenza sanitaria l'**Albo Gestori Ambientali con la Circolare n. 14 del 10 dicembre 2020** recante "*Applicazione articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n. 159, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020*" ha precisato che le **iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi a tale ultima da.**

Il chiarimento prende spunto dalla modifica introdotta nel decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 dalla Legge di conversione n. 159/2020 che ha introdotto l'articolo 3-bis il quale, al comma 1:

- modifica l'art. 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (cfr. circolare associativa n. 124/2020) disponendo la sostituzione del termine "*31 luglio 2020*" con le parole "*la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- introduce un **comma 2-sexies** che dispone quanto segue: "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2*".

Stante le modifiche di cui sopra l'art. 103, comma 2 risulta essere il seguente:

*Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza). — (Omissis)*

2. ***Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, [...] in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni***

*certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle **autorizzazioni ambientali** comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. (Omissis).*

Si rammenta, in proposito, che **lo stato di emergenza è stato prorogato** con delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 sino **al 31 gennaio 2021**.

Resta ferma l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto e che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti per legge e disposizioni regolamentari.

In allegato la Circolare dell'Albo.